

12° FORUM BILANCIO

L'impairment test dopo gli effetti del Covid 19 (ED1/2020 OIV) ed i principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCEC il 16.12.2020

Alberto Tron

L'impairment test dopo gli effetti del Covid 19 (ED OIV)

Le società che adottano gli IAS/IFRS sono chiamate a svolgere l'*impairment test* delle attività immobilizzate (materiali, immateriali e partecipazioni) ogniqualvolta si manifestino fattori esterni o interni di presunzione di perdita di valore (IAS 36.12).

La **pandemia da Covid 19** per intensità ed imprevedibilità costituisce per tutte le imprese un fattore esterno di potenziale presunzione di perdita di valore e pertanto richiede un'analisi di impatto (*assessment*) della crisi sul valore di tutte le attività immobilizzate.

Ciò non significa necessariamente che tutte le attività debbano essere sottoposte ad *impairment test*. Tuttavia è da presumere che la maggior parte delle imprese si trovi nella condizione di dover effettuare il test di *impairment*.

L'elemento che contraddistingue l'impairment test in questa fase della crisi è rappresentato dalla grande incertezza che caratterizza lo scenario macroeconomico che non solo rende difficile effettuare previsioni, ma comporta anche una continua evoluzione dello scenario di riferimento. Tutto ciò si traduce:

- (i) in una maggiore incertezza nelle stime alla base delle valutazioni che, per definizione, sono “*forward looking*” e
- (ii) nell'esigenza di chiarire gli elementi conosciuti e conoscibili alla specifica data della valutazione che, per definizione, deve essere “*point in time*”.

Di conseguenza due sono i principali aspetti rilevanti dell'*impairment test* in un contesto di crisi:

- (i) la buona fede dell'esperto, degli amministratori e del management dell'entità nel voler rappresentare al meglio delle informazioni e conoscenze a loro disposizione alla data della valutazione gli effetti che la crisi può comportare sulla specifica entità, CGU o attività;
- (ii) (ii) la trasparenza del processo seguito nella stima del valore recuperabile e del suo razionale, essendo le valutazioni sempre opinioni che richiedono l'esercizio di giudizio professionale, da cui discende la *disclosure* e la qualità dell'informazione di bilancio.

OIV su sollecitazione di alcuni Enti fondatori (tra cui l'ANDAF) ha approntato un gruppo di lavoro per la redazione di un *Discussion Paper* in tema di “*Linee guida per l’Impairment test dopo gli effetti della pandemia da Covid 19*”. Il documento è stato pubblicato in forma di bozza (*exposure draft*) il 10 luglio 2020 ed è disponibile sul sito OIV.

Il documento si compone di due parti: 30 linee guida che l’esperto di valutazione dovrebbe seguire nello svolgimento dell’*impairment test* ai sensi IAS/IFRS nel contesto post Covid ed un allegato che contiene il rationale sottostante a quelle linee guida (le cc.dd. *basis for conclusion*).

LG1. La stima del valore recuperabile in condizioni di crisi richiede competenze specialistiche adeguate in quanto in un contesto di *valuation uncertainty* **maggiore è il rischio di errore valutativo.**

LG2. Le valutazioni a fini di *impairment* non devono far uso di *disclaimer* finalizzati a giustificare un processo valutativo inadeguato alla complessità del contesto, quando ricorrano le condizioni per un'analisi adeguata. L'incertezza valutativa riguarda la *disclosure* (nel senso che richiede adeguata illustrazione dei limiti informativi e delle scelte compiute) non il *disclaimer*.

LG5. In un contesto di elevata incertezza, stabilire che il valore recuperabile di un'attività è superiore al suo valore contabile equivale ad affermare che è più probabile che no che il valore recuperabile sia superiore al valore contabile.

LG6. Di fronte alla crisi tutte le imprese sono chiamate ad individuare azioni e rimedi. L'esperto deve porre particolare attenzione sulle azioni che l'impresa intende attivare per reagire alla crisi.

LG8. Le previsioni macroeconomiche e di settore evolvono rapidamente e sono limitate ad un orizzonte per lo più breve (12-24 mesi). Gli effetti di riassorbimento della crisi per la maggior parte delle imprese si estende su periodi più lunghi.

In linea generale, pur restando fermo il disposto dello IAS 36.33 lettera a) relativo al maggior peso che deve essere attribuito all'informazione esterna, si consiglia di verificare la ragionevolezza dell'informazione prospettica sulla base di un'analisi fondamentale strutturata in tre *step*:

1. analisi **dell'esposizione alla crisi** (effetti stimati nei prossimi 12/24 mesi)
2. analisi **della vulnerabilità alla crisi** (verifica della capacità di tenuta dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa nei successivi tre anni: 24-60 mesi);
3. analisi **della resilienza** (effetti di medio/lungo termine).

LG15. L'esperienza di crisi precedenti sperimentate dal nostro paese permette di identificare quattro fasi 230 nella reazione delle imprese alla crisi:

- a) la fase conoscitiva e di analisi;
- b) la fase di emergenza;
- c) c) la fase di cambiamento strategico;
- d) d) la fase di attuazione del cambiamento

A causa della manifestazione ancora recente della crisi è presumibile che la maggior parte delle imprese sia ancora concentrata sulle fasi conoscitiva e di analisi e di gestione dell'emergenza. Ciò comporta che molte imprese non si trovino ancora in condizioni di produrre un piano strategico ai fini di *impairment test*

Quando la stima del valore d'uso è svolta in assenza di un piano aggiornato e formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione ma in presenza di previsioni formulate dagli amministratori, è necessaria particolare attenzione da parte dell'esperto sulla ragionevolezza delle assunzioni di base delle previsioni formulate da questi ultimi. In particolare l'esperto può valutare l'opportunità di compiere analisi multiscenario.

LG17. L'analisi fondamentale deve essere in grado di rappresentare tre diverse situazioni d'impresa:

1. **l'impresa *as is*** (che rappresenta in termini di performance, la situazione corrente dell'impresa a seguito della crisi);

2. **l'impresa inerziale** (che riflette la situazione attesa dell'impresa in termini di performance in assenza di azioni correttive e/o di rimedi e quindi esprime la vulnerabilità dell'impresa all'acuirsi della crisi o all'estendersi dei tempi di manifestazione della crisi);
3. **l'impresa "to be"** (che rappresenta la situazione futura dell'impresa a seguito delle azioni correttive e/o di rimedi).

LG18. L'esposizione dell'impresa alla crisi (**impresa as is**) è principalmente funzione del settore di appartenenza, del posizionamento competitivo, della struttura dei costi e del *leverage*. La vulnerabilità (**impresa inerziale**) è principalmente funzione dell'evoluzione della crisi della sostenibilità economica e finanziaria della crisi da parte dell'impresa. La **resilienza** è funzione dell'evoluzione attesa dello scenario competitivo e delle condizioni necessarie affinché l'impresa possa mantenere il proprio vantaggio competitivo in termini di investimenti.

LG20. Se si adottano, ai fini di *impairment*, *business plan* che tengono conto del fenomeno della pandemia, gli effetti del fenomeno Covid19 possono essere già correttamente riflessi nelle previsioni dei flussi di cassa e come tali non richiedono necessariamente aggiustamenti in aumento nei tassi di sconto.

Non sempre è tuttavia possibile correggere i flussi di cassa per incorporare tutti gli effetti della pandemia; in questi casi è necessario considerare nel tasso di sconto un premio per il rischio relativo ad elementi non considerati nei flussi.

LG25. Poiché la pandemia costituisce un fenomeno con effetti immediati e possibili effetti differiti, fortemente variabili da settore a settore, l'analisi multiscenario può costituire un valido approccio per rappresentare al mercato gli effetti economici di breve e lungo termine della crisi.

LG26. Poiché gli effetti della pandemia possono ritenersi transitori e non permanenti è consigliabile catturare gli effetti sul fronte dei flussi di risultato anziché tramite un incremento nel tasso di sconto.

LG29. Nell'*impairment* delle attività immateriali a vita utile indefinita, se gli eventi recenti ne hanno modificato le modalità o il grado di utilizzo, l'esperto deve verificare, se rispetto all'ultimo *impairment test* in cui è stato utilizzato il valore d'uso o il *fair value* con l'approccio dei flussi di risultato, si sono modificate le ipotesi sottostanti all'orizzonte temporale, ai benefici futuri e alle spese di mantenimento.

LG 30. In condizioni di crisi, possono manifestarsi presunzioni di *impairment test* anche per gli impianti e macchinari che, non generando autonomi flussi finanziari, sono allocati alle CGU.

**I nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento
approvati dal CNDCEC il 16.12.2020**

Il CNDCEC ha varato in data 16.12.2020 i nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento che aggiornano, ed integrano, quelli approvati nel settembre 2014.

Il tempo trascorso dall'emanazione della precedente versione, gli indirizzi giurisprudenziali emersi, il portato del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCI), che su alcuni temi è da considerarsi interpretativo, l'emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi in breve anche in emergenza economica per molte, moltissime, imprese avevano reso improcrastinabile l'aggiornamento dei Principi di attestazione dei piani di risanamento.

Lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista esperto incaricato delle attestazioni di piani di risanamento resta quello preesistente ma le innovazioni portate sono significative.

I nuovi Principi richiamano quelli di **redazione dei piani risanamento approvati a settembre del 2017 dal CNDCEC**, in relazione ai quali si chiede all'attestatore di esprimersi con riferimento al piano di risanamento ed alla sua conformità a tali principi.

Viene anche affrontato il tema delle **successive modifiche del piano**. In particolare, i nuovi Principi recano indicazioni per la rilevazione della natura sostanziale o meno delle modifiche e sottolineano che **l'eventuale intervento del professionista in caso di modifiche non sostanziali rientra tra le attività di monitoraggio dello stesso**, che ben possono essere affidate all'attestatore del piano originario, con la precisazione che il giudizio reso a tal riguardo non rientra tra le attestazioni previste dalla legge fallimentare.

È inoltre **richiesto che il piano venga sottoscritto dal debitore**, nonché ritenuto opportuno che l'attestatore lo alleggi alla propria relazione insieme alla cd. *management letter*, attribuendogli in tal modo data certa. È anche auspicato che il piano di risanamento venga approvato, insieme alla situazione costituente la spalla del piano, dall'organo amministrativo.

Più delicato è il tema **della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità**. I Principi osservano che dalle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori non deriva un vantaggio differenziale a favore dell'alternativa concretamente praticabile del fallimento, rilevante ai fini del giudizio sul miglior soddisfacimento, essendo in astratto esercitabili da parte dei creditori le azioni di risarcimento anche nel caso di omologa del concordato.

I Principi affrontano il rilevante tema dell'incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19. Viene osservato che gli effetti economici che ne derivano, e ne deriveranno, appaiono di particolare rilievo sui costumi dei consumatori con un rilevante impatto sulla struttura e livello della domanda, quanto meno nel breve-medio termine. In molti settori di attività le imprese dovranno anche adattare i loro cicli produttivi e modelli di business.

A tal fine **vengono proposti suggerimenti di ausilio alla fattibilità del piano**, compreso quello di ricorrere, laddove occorra, ad **una pluralità di scenari e all'ampliamento oltre i 5 anni dell'orizzonte temporale del piano di risanamento**, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall'attestatore.

Infine, all'attestatore può essere successivamente richiesto di verificare l'intervenuto raggiungimento del riequilibrio finanziario e del risanamento dell'esposizione debitoria.

Si tratta della c.d. **attestazione di uscita dalla crisi**, non prevista normativamente, ma alla quale le imprese spesso già ricorrono per porre una parola “fine” al processo di risanamento.

È previsto che l'attestazione, in caso di ricorso alla **transazione fiscale** di cui all'[art. 182-ter](#), preveda la conferma che all'Amministrazione Finanziaria spetti un vantaggio, anche solo temporale, rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.